

Relazione illustrativa alla proposta di legge regionale di iniziativa della Giunta regionale
concernente: "Variazione generale al bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi del comma 1
dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e disposizioni
normative".

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge si rende necessaria per apportare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del d.lgs.118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), le variazioni al bilancio vigente richieste dai dirigenti delle strutture organizzative regionali competenti e risultanti dal portale dedicato alle variazioni di bilancio. Tali variazioni non rientrano nel novero delle variazioni effettuabili con atto amministrativo ai sensi della normativa contabile vigente, pertanto, occorre procedere con legge come previsto dal comma 1 del medesimo articolo 51 del d.lgs.118/2011.

Nello specifico, si tratta di variazioni, segnalate dalle strutture regionali competenti, necessarie (i) per la corretta collocazione contabile di interventi già autorizzati nel bilancio vigente, (ii) per la rimodulazione di stanziamenti del triennio anche di capitoli finanziati con il ricorso al debito e (iii) per l'iscrizione, nell'annualità 2024 e 2026, di interventi di investimento a mutuo in conseguenza alle modifiche del cronoprogramma originario degli interventi; iv) per il finanziamento di nuovi interventi disciplinati da nuove disposizioni legislative; v) per la rimodulazione di stanziamenti di spesa già iscritti e l'iscrizione di nuovi stanziamenti in relazione all'andamento della gestione. Con questa legge, inoltre, vengono apportate le modifiche normative richieste dalle strutture competenti e vengono approvate nuove disposizioni normative come di seguito dettagliatamente rappresentato.

Contenuti dell'articolato

La presente proposta di legge consta di 17 articoli.

L'articolo 1 autorizza le variazioni alle autorizzazioni di spesa contenute nelle tabelle allegate alla l.r. 25/2023 (Tabella B "Rifinanziamento per gli anni 2024/2026 delle leggi regionali"; Tabella D1 "Cofinanziamenti regionali ai programmi statali"; Tabella D2 "Cofinanziamenti regionali ai programmi comunitari"; Tabella E "Autorizzazioni di spesa") e alla l.r. 26/2023 (Tabella A "Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2024-2026 quantificate annualmente con legge di approvazione del bilancio"). Al comma 6 autorizza, per effetto delle variazioni apportate con questa legge, le variazioni all'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui all'articolo 9 della l.r. 26/2023 per l'anno 2024 e l'anno 2026; al comma 7 autorizza la riduzione del fondo di riserva di cassa autorizzato dal comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 26/2023.

L'articolo 2 autorizza le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2024/2026 riportate nell'Allegato 2 e nell'Allegato 3.

L'articolo 3 apporta le modifiche tecniche alla l.r. 23/2023 concernente "Iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita" richieste dalla struttura competente per consentirne l'attuazione; si tratta di un aggiornamento tecnico necessario per consentire di attuare, con apposito atto amministrativo, la legge regionale. Il testo vigente della disposizione finanziaria, infatti, essendo stata approvata il 5 dicembre 2023, riporta i riferimenti al bilancio 2023/2025 e all'autorizzazione della Tabella E allegata alla legge di stabilità per l'anno 2023 e non consente di procedere con delibera nell'esercizio 2024. Con la modifica vengono aggiornati i riferimenti legislativi e finanziari della disposizione finanziaria in modo da consentire di provvedere alla sua attuazione.

L'articolo 4 apporta una modifica di mero coordinamento normativo alla l.r. 19/2023 concernente "Norme della pianificazione per il governo del territorio" richiesta dalla struttura competente per inserire al comma 13 dell'articolo 33 il corretto riferimento interno al comma 15 in sostituzione del comma 14 e sostituire le parole: "Per i Comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 25/2017" con le seguenti: "Ai fini della l.r. 25/2017, per i Comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale medesima" e le parole: "dalla medesima legge regionale" dalle seguenti: "dalla l.r. 25/2017", con finalità di ulteriore precisazione della portata applicativa della disposizione. La disposizione ha natura ordinamentale.

L'articolo 5 modifica l'articolo 10 della l.r. 25/2023 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)" in ottemperanza alle osservazioni ministeriali. La disposizione riformula ed integra l'articolo 10, comma 2, della l.r. 28 dicembre 2023, n. 25 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)", a seguito dell'intesa raggiunta con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 6 modifica la l.r. 7/2023 concernente "Disposizioni concernenti l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)"; si tratta di un aggiornamento tecnico necessario per consentire di attuare, con apposito atto amministrativo, la legge regionale. Le modifiche riguardano l'articolo 32 (Disposizioni finanziarie) e consistono nell'aggiornamento dei riferimenti finanziari della disposizione finanziaria in modo da consentire di provvedere alla sua attuazione.

L'articolo 7 modifica il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19): posticipa dal 31 marzo 2024 al 31 luglio 2024 la data per la restituzione da parte degli intermediari delle risorse ricevute dalla Regione eventualmente inutilizzate.

L'articolo 8 modifica l'articolo 2, comma 1, lettera d), della l.r. 3/2024 (Norme per il sostegno dell'informazione locale) al fine di ottemperare alle osservazioni formulate dal Ministero per la Disabilità - Ufficio legislativo che ha segnalato di eliminare le parole "visiva e uditiva".

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di sostegno all'internazionalizzazione del sistema delle imprese; finalizzando euro 127.231,62, derivanti dal recupero di economie di fondi regionali da parte dell'ICE, per gli interventi di internazionalizzazione di cui alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 (Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale).

L'articolo 10 modifica l'articolo 16 (Disposizioni in materia di pagamento del ticket per prestazioni del servizio sanitario regionale) alla l.r. 25/2023 spostando il termine da "30 giugno 2024" al "31 dicembre 2024" per consentire una tempistica maggiore alla complessa fase istruttoria.

L'articolo 11 modifica l'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2021, n. 26 (Tutela e valorizzazione del saltarello tradizionale marchigiano) al fine di ottemperare all'impegno assunto nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 12 incrementa l'autorizzazione per il 2024 e 2026 del cofinanziamento regionale previsto dall'art. 4 della l.r. 25/2023, a supporto degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali, imposti con decreto ministeriale, ai sensi della legge 144/1999, al fine di superare la scarsa accessibilità che caratterizza la regione e per promuovere il processo di superamento della attuale situazione di "isolamento" dei territori marchigiani.

L'articolo 13 autorizza interventi di sostegno al sistema regionale delle imprese, di cui euro 9.707.628,17 per l'integrazione regionale aggiuntiva al finanziamento già previsto con interventi POR FESR 2021 - 2027 del Fondo Nuovo Credito Ordinario istituito dalla Regione all'interno del

Fondo di partecipazione "CREDITO FUTURO MARCHE", come previsto dal Regolamento UE 2021/1060 quale strumento finanziario per favorire l'accesso al credito delle imprese, ed euro 700.000,00 come finalizzazione dell'autorizzazione per gli interventi disciplinati dal comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 13/2020.

L'articolo 14 autorizza le Aziende Sanitarie Territoriali, in ottemperanza alle osservazioni formulate dal tavolo di verifica degli adempimenti, a trattenere nei propri bilanci per il finanziamento degli altri costi di gestione, le risorse regionali ricevute per il finanziamento degli indennizzi previsti dalla legge 210/1992 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) non utilizzate.

L'articolo 15 attesta che la copertura finanziaria di questa legge è garantita dalla corrispondenza tra le variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese come evidenziato dalle risultanze degli allegati 4 e 5 nel rispetto del mantenimento dell'equilibrio in ciascuno degli anni del triennio come evidenziato nell'allegato 6.

L'articolo 16 approva gli allegati a questa legge.

L'articolo 17 dichiara l'urgenza.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (Art. 8 della l.r. 31/2001)

Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente: “Variazione generale al bilancio di previsione 2024/2026 al sensi del comma 1 dell’articolo 51 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e modifiche normative”

Articolo 1

L’articolo approva le variazioni alle autorizzazioni di spesa del triennio 2024-2026, richieste dalle strutture regionali competenti e risultanti dal portale dedicato, delle tabelle allegate:

a) alla legge regionale di stabilità (l.r. 25/2023):

- Tabella B “ Rifinanziamento per gli anni 2024/2026 delle leggi regionali”;
- Tabella D1 “ Cofinanziamenti regionali a programmi statali”;
- Tabella D2 “ Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari”;
- Tabella E “Autorizzazioni di spesa”;

b) alla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione (l.r. 26/2023):

- Tabella A “Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2024-2026 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio”.

L’articolo autorizza, al comma 6, la variazione dell’autorizzazione alla contrazione dei mutui per la realizzazione degli investimenti di euro 2.153.013,27 per l’anno 2024 e di euro 500.000,00 per l’anno 2026 derivante dalle variazioni apportate con questa legge a seguito della rimodulazione di alcuni interventi di investimento.

L’aumento dell’autorizzazione nell’anno 2024 di euro 2.153.013,27 scaturisce:

- da un aumento di euro 2.653.013,27, cui corrisponde una equivalente riduzione di spesa regionale del 2023 coperta da ricorso al debito (per la quale la struttura competente ha ridotto le prenotazioni di impegno assunte nel corso del 2023);
- dalla riduzione di euro 500.000,00, alla quale, a sua volta, corrisponde il contestuale ed equivalente aumento dell’autorizzazione nell’anno 2026.

Di seguito il dettaglio delle variazioni apportate nell’annualità 2024 con questa legge:

Titolo tipologia	capitolo	denominazione	Anno 2024 variazione in aumento	Anno 2024 variazione in riduzione	Anno 2024 variazione
Titolo 6 Tipologia 3	1603010028	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2024	2.653.013,27	-500.000,00	2.153.013,27

L’aumento dell’autorizzazione nell’anno 2026 di euro 500.000,00 corrisponde a un’equivalente e contestuale riduzione dell’autorizzazione alla contrazione del mutuo per il 2024; di seguito il dettaglio della variazione apportata nell’annualità 2026 con questa legge:

Titolo / tipologia	capitolo	denominazione	variazione 2026
Titolo 6 / Tipologia 3	1603010030	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2026	500.000,00

Per quanto sopra esposto, la variazione all’indebitamento apportata con questa legge non comporta un aumento delle rate in quanto già computate nel calcolo degli stanziamenti iscritti nel bilancio vigente a carico della Missione 50, Programmi 1 e 2.

Per effetto delle variazioni apportate da questa legge, viene approvato l'elenco delle variazioni all'Allegato a) Elenco delle spese di investimento finanziate con il ricorso al debito, allegato alla Nota Integrativa della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 26 (Bilancio di previsione 2024/2026) (Allegato 7 di questa legge).

Articolo 2

L'articolo approva le variazioni allo stato di previsione delle entrate e le equivalenti variazioni allo stato di previsione delle spese apportate con questa legge.

Articolo 3

L'articolo modifica la legge regionale 23/2023 "Iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita".

La modifica si rende necessaria per adeguare la disposizione finanziaria della l.r. 23/2023 (approvata il 5 dicembre 2023) alla normativa finanziaria vigente; i riferimenti contabili del comma 1 (bilancio 2023/2025) e normativi dei commi 2 e 4 (legge regionale 31/2022) vanno aggiornati con i riferimenti contabili (bilancio 2024/2026) e normativi (legge regionale 25/2023) vigenti.

Si tratta di una modifica di tipo ordinamentale.

Si evidenziano di seguito i capitoli per il finanziamento della legge 23/2023 (come evidenziato dalla relazione tecnico finanziaria della legge regionale medesima) già iscritti nel bilancio vigente 2024/2026, ed autorizzati nella Tabella E allegata alla l.r. 25/2023, che saranno oggetto di successiva e specifica delibera di attuazione a seguito dell'aggiornamento dei riferimenti normativi:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	NOTE
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110350	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ALIMENTAZIONE, BENESSERE E QUALITA' DELLA VITA - CNI/2022	200.000,00	200.000,00	Stanziamento iscritto nel bilancio vigente (autorizzato con la LR 25/2023- Tabella E)
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110351	FONDO PER LA DIVULGAZIONE E ANIMAZIONE SUL TERRITORIO DELLE SANE ABITUDINI ALIMENTARI - CNI/2022	200.000,00	200.000,00	Stanziamento iscritto nel bilancio vigente (autorizzato con la LR 25/2023- Tabella E)

Articolo 4

L'articolo modifica la legge regionale 19/2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio".

Per quanto riguarda il comma 1, la struttura competente ha segnalato l'esigenza di inserire il corretto riferimento normativo al comma 13 dell'articolo 33 della l.r. 19/2023, sostituendo le parole "comma 14" con le parole "comma 15". Trattandosi di una modifica di mero coordinamento normativo, la disposizione ha natura ordinamentale.

Per quanto riguarda il comma 2, la struttura competente ha segnalato l'esigenza di sostituire le parole: "Per i Comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 25/2017" con le seguenti: "Ai fini della l.r. 25/2017, per i Comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale medesima" e le parole: "dalla medesima legge regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla l.r. 25/2017", con finalità di ulteriore precisazione della portata applicativa della disposizione. La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 5

La disposizione riformula ed integra l'articolo 10, comma 2, della l.r. 28 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)), a seguito dell'intesa raggiunta con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che aveva sollevato rilievi sull'articolo di legge, essenzialmente basati sulla necessità di prendere in considerazione, nella quantificazione del canone concessorio, i criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 31 dicembre 2022 recante approvazione dei Criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica. Al comma 1, si limita l'applicazione del canone quantificato dalla tabella F della l.r. 25/2023, articolo 10, all'anno 2024; al comma 2, si dispone quanto al periodo transitorio di 180 giorni per l'attuazione, con atto della Giunta regionale, del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 31 dicembre 2022 precitato. La disposizione non comporta effetti finanziari a carico del bilancio vigente, in quanto restano confermati gli importi dei canoni come da l.r. 25/2023, articolo 10, comma 2, per l'anno 2024; per gli anni successivi si provvederà alla rimodulazione degli importi, se dovuta, in esito alla declinazione del canone in applicazione del d.m. 31 dicembre 2022.

Articolo 6

L'articolo modifica l'articolo 32 (Disposizioni finanziarie) della legge regionale 7/2023 "Disposizioni concernenti l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)". La modifica si rende necessaria per adeguare la disposizione finanziaria alla normativa finanziaria vigente e consentirne l'attuazione; i riferimenti contabili dei commi 1 e 2 (bilancio regionale 2023/2025) sono aggiornati con i riferimenti contabili vigenti (bilancio regionale 2024/2026) .

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 7

La disposizione modifica il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 13/2020 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19). La modifica si rende necessaria per posticipare dal 31 marzo 2024 al 31 luglio 2024 la data per la restituzione da parte degli intermediari delle risorse ricevute dalla Regione eventualmente inutilizzate. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto riguarda risorse già stanziare ed impegnate nel corso del 2023 ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 16/2023. La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 8

La disposizione modifica l'articolo 2, comma 1, lettera d), della l.r. 3/2024 (Norme per il sostegno dell'informazione locale) al fine di ottemperare alle osservazioni del Ministero per la Disabilità - Ufficio legislativo che ha segnalato di eliminare le parole "visiva e uditiva". La lettera d) viene così riformulata: "d) all'accessibilità delle informazioni da parte delle persone con disabilità".

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 9

L'articolo finalizza euro 127.231,62 dell'autorizzazione della Tabella A allegata a questa legge per la l.r. 30/2008 per il finanziamento di progetti di internazionalizzazione delle imprese di cui alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 1 della medesima l.r. 30/2008.

Il comma 1 autorizza la spesa per complessivi euro 127.231,62 come limite massimo (tetto di spesa) commisurato all'importo della nuova entrata iscritta con questa legge, per la tipologia degli interventi specificati alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 30/2008, iscritta a carico del seguente capitolo:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	variazione 2024	note
Missione 14 Programma 1 Titolo 1	2140110334	SPESE PER LE ATTIVITA' REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO ESTERO, PROMOZIONE ECONOMICA ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E DEL SISTEMA TERRITORIALE LR 30/2008 - CNI/24	127.231,62	Stanziamiento iscritto con questa legge per il finanziamento della programmazione di cui alla LR 30/2008 stanziamento commisurato all'entità dei fondi recuperati da ICE.

Si tratta di onere da fattore legislativo non obbligatorio avente natura occasionale.

Il comma 2 attesta che la copertura della spesa autorizzata al comma 1 è garantita dalle nuove entrate da recupero di fondi regionali per euro 127.231,62 e iscritte a carico del capitolo sotto riportato:

Titolo tipologia	Capitolo	denominazione	Variazione 2024	note
Titolo 3 Tipologia 500	1305020247	RECUPERO ECONOMIE DA CONVENZIONE REGIONE MARCHE - ICE 2023 PER EVENTI FIERISTICI - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali - CNI/24	127.231,62	Nuova entrata iscritta con questa legge a titolo di recupero dei fondi regionali a copertura degli interventi per la L.R. 30/2008

Tali risorse sono relative al recupero di fondi regionali concessi ed erogati negli anni 2022 e 2023 all'ICE a titolo di contributo nell'ambito della legge regionale 30/2008, ACCORDO QUADRO ICE REGIONE MARCHE 2021-2023, DGR n. 530 del 03/05/2021, di cui euro 260.000,00 per il progetto START UP e euro 140.000,00 per il progetto calzature USA.

Con note PALEO 1341332|31/10/2023 e 0069994|18/01/2024, l'ICE ha provveduto ad inviare rendicontazioni alla Regione Marche dei suddetti progetti, dalle quali si evincono delle economie di spesa, come di seguito dettagliato:

PROGETTI	CONTRIBUTO CONCESSO e LIQUIDATO	SPESE RENDICONTATE	ECONOMIE DI SPESA
START UP	260.000,00	215.200,20	44.799,80
CALZATURE USA	140.000,00	57.568,18	82.431,82
TOTALE ECONOMIE			127.231,62

Gli importi risultano versati presso il conto di tesoreria della Regione Marche, di cui ai seguenti provvisori di entrata:

- n. 2753 del 14/03/2024 pari ad euro 44.799,80;
- n. 3533 del 09/04/2024 pari ad euro 82.431,82.

Tali fondi sono iscritti con questa legge al Titolo 3, Tipologia 500 dello stato di previsione delle entrate.

Articolo 10

La disposizione modifica l'articolo 16 (Disposizioni in materia di pagamento del ticket per prestazioni del servizio sanitario regionale) della l.r. 25/2023 spostando il termine dal "30 giugno 2024" al "31 dicembre 2024" per consentire la fase istruttoria, che, in quanto complessa, necessita di una tempistica maggiore rispetto al termine indicato dalla disposizione di legge. Si tratta di una modifica normativa di natura ordinamentale.

Articolo 11

La modifica all'articolo 6, comma 3 bis, della l.r. 26/2021 si rende necessaria al fine di ottemperare all'impegno assunto nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha segnalato la necessità di integrare il comma 3 bis dell'articolo 6 della legge regionale 26/2021 con la locuzione "nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 51 del d.lgs. 118/2011". La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 12

La disposizione incrementa l'autorizzazione per il 2024 e 2026 del cofinanziamento regionale previsto dall'articolo 4 della l.r. 25/2023, a supporto degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali, imposti con Decreto Ministeriale, ai sensi della legge 144/1999, al fine di superare la scarsa accessibilità che caratterizza la regione e per promuovere il processo di superamento della attuale situazione di "isolamento" dei territori marchigiani.

L'incremento è stato quantificato sia sulla base dei maggiori costi conseguenti alla procedura d'emergenza, attivata ai sensi dell'articolo 16, comma 12, del regolamento (CE) 1008/2008, per garantire la continuità dei servizi a seguito dell'uscita anticipata dal contratto da parte dell'operatore individuato a mezzo gara, sia della necessità di dare copertura finanziaria alla nuova gara che dovrà essere espletata dall'ENAC per la prosecuzione dei servizi dopo il 31 ottobre 2024.

Con riferimento alla natura dell'onere ed alla distribuzione dello stesso nel tempo, si precisa che si tratta di oneri pluriennali, non obbligatori, da fattore legislativo.

Di seguito, il dettaglio contabile:

Missione Programma Titolo	capitolo	descrizione	Variazione 2024	Variazione 2025	Variazione 2026	Note
Missione 10 Programma 04 Titolo 1	2100410014	Contributi straordinari all'ENAC per concorrere a compensare oneri servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'Aeroporto di Ancona volti ad assicurare la continuità territoriale - CNI/22	1.650.000,00	-	1.000.000,00	Stanziamenti iscritti con la presente legge.

Articolo 13

La disposizione disciplina gli interventi di sostegno al sistema delle imprese, per complessivi euro 10.807.067,42 di cui:

1. euro 9.707.628,17 per l'integrazione regionale aggiuntiva al finanziamento già previsto con interventi POR FESR 2021 - 2027 del Fondo Nuovo Credito Ordinario istituito dalla Regione all'interno del Fondo di partecipazione "CREDITO FUTURO MARCHE" come previsto dal Regolamento UE 2021/1060 quale strumento finanziario per favorire l'accesso al credito delle imprese, nel rispetto delle indicazioni stabilite con Delibera regionale n. 469 del 25 marzo 2024;
2. euro 399.439,25 per le commissioni di gestione riferite alle nuove risorse assegnate al Fondo Nuovo Credito Ordinario ai sensi di quanto stabilito dall'Accordo Quadro fra la Regione Marche e

l'organismo Gestore del Fondo di partecipazione "CREDITO FUTURO MARCHE" registrato con repertorio interno n. 2793 del 19/09/2023;

3. euro 700.000,00 per la finalizzazione dell'autorizzazione della Tabella A allegata a questa legge per la legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19), alla concessione dei contributi di cui al comma 6 dell'articolo 4 della medesima l.r. 13/2020.

Con riferimento ai criteri di quantificazione, si precisa che:

Punto 1) Il Fondo Nuovo Credito Ordinario è stato istituito in data 09 gennaio 2024, mediante sottoscrizione in pari data del contratto attuativo tra la Regione Marche e il relativo Soggetto Gestore (REP_INT n. 3164), e deriva dall'emanazione del Decreto del Dirigente del Settore "Industria, Artigianato e Credito" n. 731 del 28 dicembre 2023: tale misura agevolativa è finalizzata a favorire l'accesso al credito delle imprese marchigiane quale Fondo specifico all'interno del Fondo di partecipazione "CREDITO FUTURO MARCHE", ed ha raccolto oltre 2.000 domande di accesso all'agevolazione in due mesi di apertura, consentendo alle imprese di accedere a 216 milioni di finanziamenti bancari. Le circa 2.000 domande per essere soddisfatte integralmente, richiedono un ulteriore contributo pubblico a fronte dei 19,2 milioni già disponibili e stanziati con risorse FESR, pari a 5 milioni. Con l'autorizzazione di cui al comma 1 tutte le domande in graduatoria potranno essere soddisfatte ed inoltre si potrà attivare un nuovo bando per il Fondo Nuovo Credito, per la ricezione di nuove domande.

Punto 2) Le commissioni di gestione riferite al Fondo Nuovo Credito, pari a complessivi euro 399.439,25, sono calcolate sul totale delle somme trasferite all'Organismo gestore, calcolate su base annua per la durata del contratto. Il calcolo prevede di applicare la percentuale del 3,9114% di commissioni di gestione definita in fase di aggiudicazione di gara, sul totale complessivo delle risorse stanziato per l'intervento come di seguito rappresentato: $(3,9114\% * 10.107.067,42 = 395.327,84)$. A tale somma va aggiunta la quota corrispondente agli incentivi al personale per le funzioni tecniche prevista dalla normativa vigente (comma 1 dell'articolo 45 del d.lgs. 36/2023), quantificata in euro 4.111,41.

L'importo complessivo di euro 10.107.067,42 viene trasferito all'Organismo gestore del Fondo Nuovo Credito Ordinario: l'individuazione di tale Organismo è avvenuta mediante procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro per l'affidamento del servizio di gestione di un fondo di partecipazione per l'attuazione degli interventi 2021-2027 necessari a sostenere le imprese nell'accesso al credito e nell'innovazione finanziaria, e nello specifico tale affidamento si è concluso in forza del decreto del Dirigente del Settore "SUAM e Soggetto Aggregatore" n. 304 del 4 luglio 2023; a tale decreto è seguita la sottoscrizione in data 19/09/2023 (REP_INT 2793) dell'Accordo Quadro, relativo al Fondo di partecipazione "CREDITO FUTURO MARCHE", tra Regione Marche e il RTI aggiudicatario, nel cui alveo opera il Fondo Nuovo Credito Ordinario istituito come specificato al precedente Punto 1).

Punto 3) L'autorizzazione di spesa prevista nella Tabella A allegata a questa legge per la legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19), è finalizzata per euro 700.000,00 alla concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio di cui al comma 6 dell'articolo 4 della medesima legge regionale 13/2020 ed è quantificata sulla base delle domande pervenute dalle imprese e non ancora finanziate, come scaturisce dal monitoraggio della misura in questione.

Trattasi di oneri da fattore legislativo, aventi natura occasionale.

Con riferimento al Fondo Nuovo Credito Ordinario di cui al comma 1, le risorse per complessivi euro 9.707.628,17 sono iscritte con questa legge alla Missione 14, Programma 1, Titolo 2 a carico dei nuovi capitoli di seguito evidenziati:

Missione / Programma / Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamiento 2024	Nota
14 – 01 – 02	2140120108	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE FONDO DI PARTECIPAZIONE CFM - INTERVENTO FNC-ORD - CNI/24	1.612.504,87	Stanziamiento iscritto con questa legge
14 – 01 – 02	2140120106	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE FONDO DI PARTECIPAZIONE CFM - INTERVENTO FNC-ORD REGIONALE - CNI/24	8.095.123,30	Stanziamiento iscritto con questa legge
		TOTALE	9.707.628,17	

La copertura, attestata al comma 5, è garantita dalle nuove entrate iscritte con questa legge, nel Titolo 3 “Entrata extratributaria”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, e nel Titolo 4 “Entrata in conto capitale”, Tipologia 500 “Altre entrate in c/capitale n.a.c”, iscritte a carico dei capitoli sotto riportati:

Titolo/ Tipologia	capitolo	denominazione	stanziamiento 2024	Nota
Titolo 3 Tipologia 0500	1305990111	Recupero F.do Microcredito LR 13/2021 da FIDIPERSONA SOCIETÀ COOPERATIVA – Fondi regionali	102.138,03	Stanziamiento iscritto con questa legge relativo al recupero di risorse regionali
Titolo 3 Tipologia 0500	1305990112	Recupero fondo di Garanzia della Marche, di cui DGR 959/2011 – Fondi regionali	5.210.760,36	Stanziamiento iscritto con questa legge relativo al recupero di risorse regionali
Titolo 3 Tipologia 0500	1305990117	Recupero Fondo di Solidarietà, di cui alla DGR n. 305/2009 – Fondi regionali	470.642,46	Stanziamiento iscritto con questa legge relativo al recupero di risorse regionali
Titolo 3 Tipologia 0500	1305990116	Recupero F.do Straordinario liquidità imprese “Fondo Alluvione 2022”, di cui alla L.R. n. 13/2022, art. 1, comma 1, lett. c - bis) – Fondi regionali	2.268.271,23	Stanziamiento iscritto con questa legge relativo al recupero di risorse regionali
Titolo 3 Tipologia 0500	1305990120	Recupero Fondi rete confidi POR FESR Marche 2007/2013 (intervento 1.4.2.09.01)	45.604,01	Stanziamiento iscritto con questa legge relativo al recupero di fondi POR FESR Marche 2007/2013 (intervento 1.4.2.09.01)
Titolo 3 Tipologia 0500	1305990119	Recupero F.di LR 13/2022, art. 1, comma 1, lett. c) – Fondi UE	444.171,41	Stanziamiento iscritto con questa legge relativo al recupero di fondi POR FESR Marche 2007/2013, che hanno finanziato la LR 13/2022, art. 1, comma 1, lett. c)
Titolo 3 Tipologia 0500	1305990113	Recupero F.di LR 13/2022, art. 1, comma 1, lett. c - bis) – Fondi UE	748.486,29	Stanziamiento iscritto con questa legge relativo al recupero di fondi POR FESR Marche 2007/2013, che hanno finanziato LR 13/2022, art. 1, comma 1, lett. c-bis)
Titolo 3 Tipologia 0500	1305990118	Recupero F.di LR 13/2022, art. 1, comma 1, lett. c - bis) – Fondi UE	374.243,16	Stanziamiento iscritto con questa legge relativo al recupero di fondi POR FESR Marche 2007/2013, che hanno finanziato LR 13/2022, art. 1, comma 1, lett. c-bis
Titolo 4 / Tipologia 05	1405040015	Recupero da Artigiancassa regionale c/capitale – Fondi regionali	43.311,22	Stanziamiento iscritto con questa legge relativo al recupero delle disponibilità residue del Fondo di cui alle LL.RR. n. 19/92, 6/85, 33/97 art. 4, comma 1, lett. a), b), c), d), art. 6 e al Fondo Unico Regionale N. R. 2010

Titolo/ Tipologia	capitolo	denominazione	stanziamento 2024	Nota
TOTALE			9.707.628,17	

Con riferimento alle commissioni di gestione del Fondo Nuovo Credito Ordinario di cui al comma 6, le risorse per complessivi euro 399.439,25, sono iscritte con questa legge alla Missione 14, Programma 1, Titolo 1, a carico dei nuovi capitoli di seguito evidenziati:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	Stanziament o 2024	Nota
14 – 01 – 01	2140110 336	COMMISSIONI DI GESTIONE FONDO DI PARTECIPAZIONE CFM - INTERVENTO FNC-ORD - CNI/24	101.997,99	Stanziamento iscritto con questa legge relativo al recupero di fondi POR FESR Marche 2007/2013 (intervento 1.4.2.09.01)
14 – 01 – 01	2140110 337	COMMISSIONI DI GESTIONE FONDO DI PARTECIPAZIONE CFM - INTERVENTO FNC-ORD - CNI/24 - avanzo vincolato	297.441,26	Stanziamento iscritto con questa Legge e disponibile a seguito di riduzione di stanziamenti già iscritti relativamente a risorse a valere sulla L.R. n. 13/2022, art 1, comma 1, lett. c) e c-bis)
TOTALE			399.439,25	

La copertura attestata, al comma 7 è garantita dalle nuove entrate iscritte con questa legge, nel Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" a carico dei capitoli sotto riportati:

Titolo/ Tipologia	capitolo	denominazione	stanziamento 2024	Nota
Titolo 3 / Tipologia 05	1305990120	Recupero Fondi rete confidi POR FESR Marche 2007/2013 (intervento 1.4.2.09.01)	101.997,99	Stanziamento iscritto con questa legge relativo al recupero di fondi POR FESR Marche 2007/2013 (intervento 1.4.2.09.01)

e da una riduzione degli stanziamenti iscritti con questa Legge nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 " Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività", Titolo 1 "Spese correnti" di seguito elencati:

Missione / Programma / Titolo	capitolo	denominazione	Stanziament o disponibile 2024	Nota
14 – 01 – 01	2140110250	Fondo straordinario per fronteggiare l'emergenza economica - sostegno alla liquidità delle imprese - trasferimento a intermediario finanziario	26.500,00	Risorse vincolate riferite all'intervento CONCLUSO ai sensi della L.R. n. 13/2022, art. 1, c.1, lett. c)
14 – 01 – 01	2140110274	Fondo straordinario fronteggiare i danni causati dagli eventi metereologici del 15 settembre 2022 sostegno alla liquidità delle imprese - trasferimento a intermediario finanziario cfr 1305990077	132.635,81	Risorse vincolate riferito all'intervento CONCLUSO ai sensi della L.R. n. 13/2022, art. 1, c.1, lett. c-bis)
14 – 01 – 01	2140110251	Fondo straordinario per fronteggiare l'emergenza economica concessione di contributi una tantum alle imprese	85.682,18	Risorse vincolate riferito all'intervento CONCLUSO ai sensi della LR n.13/2022, art.1, c.1, lett c)
14 – 01 – 01	2140110276	Fondo straordinario per fronteggiare i danni causati dagli eventi metereologici del 15 settembre 2022 sostegno alla liquidità delle imprese trasferimento a intermediario finanziario-cfr1305990078	52.623,27	Risorse vincolate riferito all'intervento CONCLUSO ai sensi della L.R. n. 13/2022, art. 1, comma1, lett. c-bis)

Missione / Programma / Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamen o disponibile 2024	Nota
TOTALE			297.441,26	

Con riferimento al comma 9, che finalizza 700.000,00 euro dell'autorizzazione prevista nella Tabella A per la l.r. 13/2020 per gli interventi disciplinati dal comma 6 dell'articolo 4 della medesima legge, le risorse sono iscritte con questa legge alla Missione 14, Programma 1, Titolo 2, a carico del nuovo capitolo di seguito evidenziato:

Missione / Programma / Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamen 2024	Nota
14 – 01 – 02	2140120107	LR 13/20 art. 4, c.6 Fondo sostegno della liquidità- emergenza covid 19 - trasferimento intermediario finanziario	700.000,00	Stanziamenno iscritto con questa legge

La copertura attestata al comma 11 è garantita dalle nuove entrate iscritte con questa legge, al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" come di seguito evidenziato:

Titolo/ Tipologia	capitolo	denominazione	stanziamento 2024	Nota
Titolo 3 / Tipologia 05	1305990115	Recupero LR 13/2020	607.067,42	Stanziamenno iscritto con questa legge relativo al recupero di fondi regionali a valere sul Fondo di cui alla LR 13/2020, art. 3, comma 1, lett. A
Titolo 3 / Tipologia 05	1305990116	Recupero F.do Straordinario liquidità imprese "Fondo Alluvione 2022", di cui alla L.R. n. 13/2022, art. 1, comma 1, lett. c - bis)	92.932,58	Stanziamenno iscritto con questa legge relativo al recupero di fondi regionali a valere sul Fondo straordinario, di cui alla L.R. n. 13/2022, art. 1, comma 1, lett. c - bis)
TOTALE			700.000,00	

La copertura complessiva di euro 10.807.067,42 è garantita per euro 10.509.626,16 dalle nuove entrate interamente incassate nel corso del 2024 a titolo di recupero dei fondi disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito le misure di sostegno negli anni pregressi, come di seguito dettagliate, e per euro 297.441,26 dagli stanziamenti aggiuntivi, derivanti dalle economie dei Fondi UE – POR FESR 2007/2013, utilizzati ai sensi della l.r. 13/2022, articolo 1, comma 1, lettere c) e c) bis confluiti in avanzo vincolato ed iscritti con questa legge.

Le riscossioni per complessivi euro 10.509.626,16 derivano dal recupero delle somme presso gli intermediari finanziari utilizzate per i seguenti interventi:

Riferimenti	Misure di sostegno	Atti di riscossione	Importo riscosso
LR 13/2021	Fondo Microcredito	accertamento assunto ed incassato con decreto n. 111/IACR del 2024	102.138,03
L.R. 20/2010, art. 5,c. 1	Fondo di garanzia Marche	provvisorio in entrata n. 3708/2024	5.210.760,36
LR 37/2008, art. 39	Fondo di solidarietà	provvisorio in entrata n. 3708/2024	470.642,46
LR 13/2022, art. 1, c.1, lett. c - bis)	Fondo Alluvione "2022"	provvisorio in entrata n. 3693/2024	483.388,20
LR 13/2022, art. 1, c.1, lett. c - bis)	Fondo Alluvione "2022"	provvisorio in entrata n. 5075/2024	1.784.883,03
TOTALE		Riscossione Fondi REGIONALI – comma 3 lettera a)	8.051.812,08

Programmazione comunitaria 2007/2013 - POR FESR Marche Intervento 1.4.2.09.01	Fondo Rete Confidi	provvisorio in entrata n. 3693/2024	45.604,01
LR 13/2022, art. 1, c.1, lett. c	Fondo conflitto Russia/Ucraina	provvisorio in entrata n. 3693/2024	110.050,00
LR 13/2022, art. 1, c.1, lett. c-bis)	Fondo Alluvione "2022"	provvisorio in entrata n. 3693/2024	317.019,40
LR 13/2022, art. 1, c.1, lett. c)	Fondo conflitto Russia/Ucraina	provvisorio in entrata n. 5103/2024	334.121,41
LR 13/2022, art. 1, c.1, lett. c-bis)	Fondo Alluvione "2022"	provvisorio in entrata n. 5075/2024	805.710,05
	TOTALE	Riscossione Fondi COMUNITARI (POR FESR 07-13) comma 3 lettera b)	1.612.504,87
LL.RR. 19/92, 6/85, 33/97, 20/03	Fondo di cui alle LL.RR. 19/92, 6/85, 33/97 e Fondo Unico Regionale	provvisorio in entrata n. 4742/2024	43.311,22
	TOTALE	Riscossione Fondi REGIONALI, comma 4	43.311,22
Programmazione comunitaria 2007/2013 - POR FESR Marche Intervento 1.4.2.09.01	Fondo Rete Confidi	provvisorio in entrata n. 3693/2024	101.997,99
	TOTALE	Riscossione Fondi COMUNITARI (POR FESR 07-13) comma 7	101.997,99
LR 13/2020, art. 3, comma 1, lett. a)	Fondo emergenza Covid-19	provvisorio in entrata n. 5647/2024	607.067,42
LR 13/2022, art. 1, comma 1, lett. c-bis)	Fondo Alluvione "2022"	provvisorio in entrata n. 3693/2024	92.932,58
	TOTALE	Riscossione Fondi COMUNITARI (POR FESR 07-13) comma 9	700.000,00

In sintesi, le risorse a copertura dell'intervento Fondo Nuovo Credito – Sezione Ordinario, delle commissioni di gestione di tale Fondo e dell'intervento ai sensi della l.r. 13/2020, articolo 4, comma 6, sono di seguito schematizzate:

Totale complessivo	Recupero fondi comunitari	Recupero fondi regionali	Avanzo vincolato
10.807.067,42	1.714.502,86	8.795.123,30	297.441,26

Si specifica inoltre che:

1. Le somme relative ai fondi di cui alla l.r. 13/2022, articolo 1, comma 1, lettere c) e c-bis) (Fondo emergenza Alluvione e Fondo emergenza effetti guerra Ucraina-Russia) erano state interamente impegnate a valere su fondi regionali di origine comunitaria ma, al termine della misura ai sensi dell'Allegato A alla d.g.r. 1293/2023 e in considerazione delle richieste pervenute entro tale termine, risultavano come comunicato dall'intermediario finanziario, delle somme non utilizzate, in quanto le imprese potenzialmente beneficiarie hanno preferito chiedere agevolazioni a fondo perduto rese disponibili da altre misure nazionali e regionali.

2. Le risorse a titolo del Fondo Rete Confidi POR FESR Marche 2007/2013, Fondo di Solidarietà e Fondo di Garanzia delle Marche si riferiscono a garanzie concesse e non escusse.

In particolar modo, per le risorse di fonte POR FESR 2007/2013, si sottolinea che si tratta di risorse che hanno già concorso al raggiungimento degli obiettivi della relativa programmazione europea; pertanto, sulla base di quanto disposto dal Regolamento UE n. 1083/2006 all'articolo 78(7) e dalla Nota di Orientamento sugli Strumenti di Ingegneria Finanziaria della Commissione Europea (COCOF 10-0014-05-en 21/02/2021), che fornisce elementi interpretativi ed esplicativi dei regolamenti comunitari, paragrafo 5.2 "Le risorse restituite all'operazione dagli investimenti avviati dai fondi", coerentemente con la loro destinazione originaria concordata con la Commissione europea, possono essere reimpiegate dalla Regione per il finanziamento di ulteriori misure di sostegno al sistema economico regionale e in particolare per il sostegno alle imprese; si precisa, inoltre, che la programmazione europea POR FESR

2007/2013 si è conclusa, rendicontata e definitivamente rimborsata alla Commissione UE al termine del periodo di ammissibilità fissato al 31 dicembre 2015. La delibera regionale n. 469/2024 riprende tali indicazioni, stabilendo che le risorse rientranti da strumenti finanziari attivati con risorse provenienti da programmazioni comunitarie, sono utilizzate in conformità alle finalità del Fondo a cui sono state assegnate, per lo stesso o altro strumento finanziario.

3. Le somme relative al Fondo di microcredito di cui all'articolo 6 della l.r. 13/2021, si riferiscono alla quota pubblica delle rate rientrate dai finanziamenti di microcredito erogati alle imprese.

4. Le somme collegate ai Fondi di cui alle leggi regionali 19/1992, 6/1985, 33/1997, 20/2003 si riferiscono a contributi in c/interessi, in quanto, come comunicato dall'intermediario finanziario, non risultano più spettanti alle imprese a cui erano stati concessi.

5. In merito alle somme relative al Fondo di cui alla legge regionale 13/2020, articolo 3, comma 1, lettera a), si tratta della quota pubblica delle rate rientrate dai finanziamenti, erogati dagli intermediari finanziari, alle imprese che hanno subito una crisi di liquidità a causa del Covid.

Tutte queste risorse si riferiscono a strumenti utilizzati per sostenere l'accesso al credito delle imprese marchigiane e si riferiscono a somme non utilizzate a misura agevolativa conclusa, per carenza di un numero sufficiente di richieste di contributo in conto interessi da parte delle potenziali imprese beneficiarie, tali da saturarne la dotazione (punti 1 e 4), o a somme non utilizzate a seguito della riduzione dei rischi in essere della garanzia pubblica rispetto alle giacenze residue, per i fondi aventi natura di strumento di garanzia (punto 2) o, infine, al rimborso di rate per prestiti su Fondi attivati dalla Regione Marche (punti 3 e 5).

Si attesta che i recuperi sono coerenti con il quadro normativo di riferimento.

Articolo 14

La disposizione autorizza le Aziende sanitarie territoriali, in ottemperanza alle osservazioni formulate dal tavolo di verifica degli adempimenti, a trattenere nei propri bilanci le risorse regionali ricevute per il finanziamento degli indennizzi previsti dalla legge 210/1992 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) e non utilizzate per il finanziamento degli altri costi di gestione.

La legge 210/1992 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) prevede che chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, abbia diritto ad un indennizzo da parte dello Stato.

Oltre al finanziamento statale, che non consente la copertura integrale e continuativa degli indennizzi dovuti per legge, la Regione stanziava una quota aggiuntiva di risorse proprie per far fronte alle spese per gli indennizzi.

Le aziende sanitarie ricevono le risorse da parte della regione, indennizzano gli aventi diritto e rendicontano annualmente la spesa effettivamente sostenuta che varia di anno in anno in relazione all'andamento dei seguenti parametri:

1. rivalutazione annuale dell'indennizzo comunicato dal Ministero della Salute;
2. numero dei nuovi aventi diritto;
3. numero degli indennizzati deceduti.

Di seguito il dettaglio contabile dello stanziamento 2023 del capitolo del bilancio regionale per gli indennizzi:

Missione, Programma, Titolo	capitolo	descrizione	stanziamento Impegnato Liquidato 2023	spesa rendicontata dalle AST	differenza
Missione 13 Programma 07 Titolo	2130710217	SPESA PER EROGAZIONE DI INDENNIZZI AI SOGG DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI - L. 210/92 DLGS 112/98 E DPCM SEGUENTI - RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE - RISORSE AD AZIENDE SANITARIE TERRITORIALI (AST) (DGR N.1123 DEL 06/08/2018) - CNI 2022	3.368.284,54	2.841.143,91	527.140,63

Con riferimento alla differenza tra le risorse incassate dalle AST e gli indennizzi erogati ai danneggiati nell'anno 2023, si riporta quanto osservato dal Tavolo di verifica degli adempimenti sul bilancio consolidato SSR 2022 nel verbale del 7 dicembre 2023:

“AA0160 - Contributi da regione (extra Fondo) L. 210/92

Con riferimento alle iscrizioni nel modello LA 2022, il Tavolo rilevava nella precedente riunione una differenza positiva tra ricavi e costi iscritti pari a 0,544 mln di euro con conseguente necessità di provvedere ad un accantonamento di pari importo. La Regione, in merito al differenziale tra i contributi assegnati agli Enti del SSR e i costi sostenuti dagli stessi per i danneggiati da trasfusioni, riferisce che, trattandosi di risorse regionali, l'eccedenza è stata destinata alla copertura generica degli altri costi di gestione. Il Tavolo prende atto di quanto riportato dalla Regione e fa presente che al fine di consentire la corretta correlazione dei ricavi ai costi, per il futuro, in caso di destinazione delle maggiori risorse alla copertura di altri costi di gestione, le stesse dovranno essere riclassificate in altra voce di ricavo (ad es. la voce AA0070) e supportate da atto formale regionale di rettifica.

Pertanto la disposizione consente di adempiere all'indicazione di formalizzare la modifica della destinazione delle risorse trasferite alle aziende. Al fine di consentire la regolarizzazione contabile di tale operazione nel bilancio regionale, con questa legge viene contabilizzato il recupero delle somme non spese dalle aziende per gli indennizzi ed il contestuale reimpiego per il finanziamento degli altri costi di gestione. Di seguito il dettaglio contabile:

Titolo, Tipologia	Capitolo Entrata	descrizione	Variazione 2024
Titolo3, Tipologia 0500	1305020248	RECUPERO DEI FINANZIAMENTI NON SPESI DALLE AZIENDE SANITARIE TERRITORIALI (AST) PER GLI INDENNIZZI A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE IRREVERSIBILI DA VACC. OBB., TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI-L. 210/92 DLGS 112/98 E DPCM SEGUENTI - ANNO 2023	527.140,63

Missione, Programma, Titolo	Capitolo Spesa	descrizione	Variazione 2024
Missione 13 Programma 07 Titolo	2130710283	TRASFERIMENTO ALLE AZIENDE SANITARIE TERRITORIALI (AST) PER IL FINANZIAMENTO PER ONERI DI GESTIONE - ANNO 2023	527.140,63

Articolo 15

L'articolo attesta la copertura finanziaria della spesa autorizzata con questa legge specificando che la medesima è garantita dalla corrispondenza tra le variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese riepilogate negli allegati 4 e 5 nel rispetto degli equilibri come evidenziato nell'allegato 6. La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 16

L'articolo riporta l'elenco degli allegati a questa legge. La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 17

L'articolo dispone l'urgenza. La disposizione ha natura ordinamentale.